

n. 1/2022 A.C.



TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA

Sezione IV civile

fallimentare – procedure concorsuali - esecuzioni

Il Giudice,

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 21.2.2023;

vista la proposta di accordo di composizione della crisi presentata in data 14.7.2022 da Società Agricola Castello di Roberti Vittorio & C. S.a.s. con gli Avv.ti Davide Ambrosi e Marco Pedrini del Foro di Brescia e con l'ausilio dell'O.C.C. dott. Andrea Cavalleri;

richiamati il proprio decreto depositato in data 2.8.2022 e la *“Informativa su esito votazioni”* depositata dall'O.C.C. in data 13.10.2023, ove in particolare si è dato atto che *“a tutto l'8.10.2022, termine prestabilito per l'invito delle dichiarazioni di assenso o diniego della Proposta, la stessa risulta essere stata approvata dal 70,04% dei creditori ammessi al voto (pari a complessivi Euro 6.436.611,87), con i seguenti esiti: contrari: 1.928.288,79 - 29,96%; favorevoli 5.888,16 - 0,09%; tacito assenso 4.502.434,93 - 69,95%”* nonché che *“qualora dal computo dei creditori chirografari fosse espunto l'importo di Euro 226.810,52 (pari al credito vantato da Banca del Territorio Lombardo in relazione ad un contratto di mutuo agrario ex art. 44 TUB, n.d.s.), la Proposta sarebbe ad ogni modo stata approvata con la maggior percentuale 72,53% dei creditori (prendendo, pertanto, in considerazione una minore massa chirografaria pari a complessivi Euro 6.215.526,87), con i seguenti esiti: contrari: 1.707.203,79 - 27,47%; favorevoli 5.888,16 - 0,09%; tacito assenso 4.502.434,93 - 72,44%”*;

richiamati il verbale d'udienza del 18.10.2022, la *“Informativa sulle contestazioni inoltrate dai creditori al raggiungimento dell'accordo”* depositata in data 18.11.2022 dall'OCC, ove in particolare si dà atto della formulazione di contestazioni ex art. 12, c. I, della L. n. 3/2012 da parte di tre creditori;



richiamati il proprio decreto depositato in data 22.11.2022, le “*Osservazioni del creditore BCC del Garda*”, le “*Note difensive*” sviluppate da Banca Popolare di Sondrio S.p.a. e le “*Note illustrative autorizzate nell’interesse di Banca del Territorio Lombardo, Credito Cooperativo s.c.*”, tutte dimesse in data 9.1.2023, le “*Note di replica*” depositate da Società Agricola Castello di Roberto Vittorio & C. S.a.s. in data 19.1.2023 nonché il verbale d’udienza del 21.2.2023;

rilevato, in particolare, che all’udienza da ultima richiamata BCC del Garda Banca di Credito Cooperativo Colli Morenici del Garda Società Cooperativa (a seguire, Bcc), Banca Popolare di Sondrio S.p.a. e Banca del Territorio Lombardo, Credito Cooperativo s.c. (a seguire, Btl) si sono opposte – con motivazioni in diverse parti sovrapponibili - all’accoglimento della domanda di omologa dell’accordo di composizione della crisi formulata da Castello di Roberto Vittorio & C. S.a.s. (a seguire, Castello), la quale ha invece insistito per il suo accoglimento;

osserva

L’accordo di composizione della crisi proposto da Società Agricola Castello di Roberto Vittorio & C. S.a.s. ai propri creditori non può essere omologato stante il mancato raggiungimento della percentuale di cui all’art. 11, c. II, della L. n. 3/2012.

Marvit S.r.l. (creditrice chirografaria di Castello per € 3.752.737,78=, il cui silenzio assenso, secondo la prospettazione dell’O.C.C., risulterebbe determinante per il raggiungimento dell’accordo con la percentuale di cui all’art. 12, c. I, della L. n. 3/2012 ove il relativo credito fosse computato nel *quorum*: la circostanza è peraltro pacifica fra le parti), come evidenziato da tutti e tre i creditori contestanti, non ha infatti diritto di esprimersi sulla proposta avanzata da parte di Castello e non va computata ai fini del raggiungimento della maggioranza richiesta per la sua approvazione, per le considerazioni che seguono.

Occorre al riguardo muovere da un dato fattuale documentato (cfr. visure camerali in atti), incontestato fra le parti oltreché ribadito dall’O.C.C. all’udienza del 21.2.2023: alla data del 8.10.2022, ovverosia alla data di scadenza del termine di cui all’art. 11, c. I, della L. n. 3/2012 per la trasmissione da parte dei creditori delle dichiarazioni di voto, da un lato, le compagini sociali di Marvit S.r.l. e di Castello coincidevano (posto che tanto dell’una quanto dell’altra società risultavano soci Vittorio Roberti, Francesca Roberti e Diego Roberti: questo, con la precisazione per cui la pronuncia



in data 26.10.2022 della sentenza di apertura di liquidazione controllata a carico di Vittorio Roberti, socio accomandatario di Castello, ne ha poi provocato l'esclusione di diritto *ex art. 2288 c.c.*) mentre, dall'altro, Vittorio Roberti, alla stessa data, risultava al contempo amministratore unico e legale rappresentante di Marvit e socio accomandatario e rappresentante di Castello.

Ciò posto, ritiene dunque questo Giudice che la creditrice Marvit S.r.l. versasse in una situazione di – diffuso - conflitto di interessi rispetto alle operazioni voto relative all'approvazione dell'accordo di composizione della crisi proposto ai propri creditori da parte di Castello.

Conflitto di interessi, per l'appunto, "diffuso" poiché derivante:

- sia dalla posizione personale del legale rappresentante di Marvit S.r.l. Vittorio Roberti il quale, alla data del 8.10.2022, in quanto socio accomandatario di Castello, risultava senz'altro potenziale destinatario degli effetti dell'eventuale provvedimento di omologa dell'accordo di composizione presentato da parte di quest'ultima, giusta la previsione di cui all'art. 7, c. II *ter*, della L. n. 3/2012;
- sia dalla posizione della compagine sociale di Marvit S.r.l. la quale, come visto, coincideva esattamente con quella di Castello (di modo che le due società, in sostanza, risultavano assoggettate ad un comune, anzi identico, controllo).

Ora, non ignora questo Giudice la circostanza per cui l'art. 11, c. II, ultimo periodo, della L. n. 3/2012 prevede una specifica elencazione di creditori esclusi dal voto sull'accordo di composizione e dal computo ai fini della maggioranza, ove non figura alcuna ipotesi letterale alla quale possa essere sussunta la fattispecie concreta in esame, ma ciò non implica tuttavia che al medesimo risultato dell'esclusione dal voto e dal computo ai fini della maggioranza di Marvit S.r.l. si possa, anzi si debba pervenire attraverso la valutazione della sua cennata situazione di conflitto di interessi.

Del resto, la valorizzazione della portata generale del principio della sterilizzazione del voto del creditori in conflitto di interessi nell'ambito delle procedure concorsuali di matrice negoziale appare l'esito di un percorso risalente nel tempo ed ormai consolidato, sia a livello giurisprudenziale che a livello normativo.



Sotto il primo profilo, invero, basti rilevare come la giurisprudenza di legittimità, dopo aver osservato che il legislatore *“non ha inserito una norma generale sul conflitto di interessi nell’ambito delle votazioni ma ne ha, al contrario, implicitamente escluso la sussistenza disciplinando specificamente i casi di rilevanza del conflitto (...) così che la partecipazione al voto è la norma mentre l’esclusione è l’eccezione e deve essere espressamente prevista”* (Cass. Civ., Sez. I, 10.2.2011, n. 3274), ha invece annotato (con affermazioni relative alla disciplina del concordato fallimentare ma alle quale può essere attribuita portata generale nel sistema concorsuale) che la presenza di una disciplina sulle operazioni di voto che contempili solo specifiche esclusioni dal voto medesimo senza una previsione di tipo generale in materia di conflitto di interessi (qual è quella di cui alla L. n. 3/2012) *“non autorizza a concludere che non rilevino anche altre ipotesi, non indicate espressamente dalla legge ma da essa implicate e ricavabili dalla sua corretta interpretazione: può senz’altro affermarsi che le ipotesi di esclusione dal voto debbano essere previste dalla legge, l’ammissione del creditore essendo la regola, ma non v’è alcuna ragione per ritenere che la previsione dell’esclusione debba necessariamente essere espressa”*, con la conclusione per cui *“tecnica comune di sterilizzazione dei conflitti di interesse nelle votazioni è il divieto, variamente sanzionato, di partecipazione al voto (e conseguentemente al calcolo della maggioranza) dei soggetti in situazione di conflitto”* (Cass. Civ., SS.UU., 28.6.2018, n. 17186).

Sotto il secondo profilo, mette poi conto di rilevare che il legislatore con l’adozione del C.C.I.I. ha inteso dare espresso rilievo al tema prevedendo (per quanto di rilievo in punto di voto nel concordato minore, procedura sovraindebitamentaria omologa a quella dell’accordo di composizione) all’art. 79, c. II, ultimo periodo, che *“sono inoltre esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze i creditori in conflitto di interessi”*, con una previsione che, da un lato, sembra dare per l’appunto rilevanza generale all’esclusione in quanto desinata a completare *“la disciplina delle ipotesi di esclusione dal voto di quanti si trovino in situazione, accertata o presunta, di conflitto di interessi”* (cfr. Relazione illustrativa al D.Lgs. n. 147/2020) e, dall’altro, appare rilevante anche ai fini dell’interpretazione della disposizione di cui all’art. 11, c. II, ultimo periodo, della L. n. 3/2012 stanti un evidente rapporto di continuità fra accordo di composizione e concordato minore (cfr. in tal senso Cass. Civ., SS.UU., 25.3.2021, n. 8504) nonché, viepiù e per quanto visto, il carattere ormai generale della esclusione in discussione.



Da tutto quanto osservato discende, a ragione di questo Giudice, che alla luce del complessivo contesto fattuale in cui al momento del voto versavano sia Vittorio Roberti (quale allo stesso tempo amministratore unico di Marvit e socio accomandatario di Castello) sia la triade Vittorio Roberti, Francesca Roberti e Diego Roberti (quali soci al contempo dell'una e dell'altra), Marvit S.r.l. versasse in un evidente situazione di conflitto di interessi essendo chiaramente interessata (così come, "in proprio", lo erano anche i suoi soci ed il suo organo gestorio) a fare in modo che l'accordo proposto da Castello fosse omologato, e che lo fosse con il minor esborso di risorse possibile.

Né varrebbe ad escludere la ricorrenza di tale situazione di conflitto la circostanza per cui all'epoca del voto Marvit S.r.l. aveva già avuto accesso alla procedura di concordato preventivo posto che detta procedura comporta, com'è noto, soltanto uno spossessamento attenuato per l'imprenditore il quale conserva l'amministrazione dell'impresa salva la necessità di chiedere l'autorizzazione al giudice per il compimento degli atti di straordinaria amministrazione, quale non è la manifestazione di un voto nell'ambito di una (altra) procedura concorsuale (né del resto vi è stata alcuna allegazione o produzione documentale relativa ad una valutazione da parte degli organi della procedura aperta a carico di Marvit S.r.l. in merito alla proposta di accordo formulata di Castello. Questo, fermo che la pronuncia del Tribunale di Monza del 11.4.2012 richiamata da Castello appare irrilevante rispetto al caso in esame posto che detta statuizione riguarda il caso del voto nel concordato da parte di un'impresa in fallimento, ove strutturalmente può riconoscersi al Curatore un ruolo di "epuratore" di eventuali conflitti di interessi stante l'effetto di spossessamento integrale che si accompagna all'apertura della procedura liquidatoria maggiore).

Tutto ciò premesso, escluso dalla massa dei creditori votanti il credito chirografario di Marvit S.r.l., pari ad € 3.752.737,78=, l'importo dei creditori ammessi al voto risulta pari ad € 2.683.874,09= (€ 6.436.611,87= - € 3.752.737,78=, cfr. per il dati di partenza la "*Informativa su esito votazioni*" depositata dall'O.C.C. in data 13.10.2023) e la maggioranza di cui all'art. 11, c. II, della L. n. 3/2012 risulta fissata in € 1.610.324,45= (€ 2.683.874,09= x 60%), importo ben inferiore a quello dei creditori che hanno espresso voti contrari (€ 1.928.288,79=), senza che il risultato cambi per il



caso di esclusione dal voto anche di Btl (posto che in tal caso la maggioranza di cui all'art. 11, c. II, della L. n. 3/2012 risulterebbe fissata in € 1.477.672,93= a fronte di creditori dissenzienti sempre per € 1.928.288,79=).

In conclusione, la domanda di omologa dell'accordo di composizione della crisi proposto da Castello di Roberto Vittorio & C. S.a.s. ai propri creditori va rigettata, con assorbimento di ogni ulteriore questione.

--=o0o=--

Quanto alla regolazione delle spese di lite, alla luce della peculiarità delle questioni trattate sussistono le condizioni per la loro integrale compensazione fra le parti.

p.q.m.

Il Giudice, letto l'art. 12 della L. n. 3/2012, così provvede:

- rigetta la domanda di omologazione dell'accordo di composizione della crisi proposto ai propri creditori da Società Agricola Castello di Roberto Vittorio & C. S.a.s.;
- compensa integralmente fra le parti le spese di lite;
- stabilisce che il presente decreto sia pubblicato sull'apposta sezione *Crisi da sovraindebitamento* del sito web del Tribunale di Brescia nonché nel registro delle imprese a cura della Cancelleria;
- ordina la cancellazione della trascrizione del decreto depositato in data 2.8.2022 eventualmente curata da parte dell'O.C.C., nei limiti ivi indicati, presso gli uffici competenti;
- dispone che l'O.C.C. provveda a comunicare il presente decreto a tutti i creditori, secondo le modalità di cui all'art. 10, c. I, della L. n. 3/2012.

Si comunichi, anche all'O.C.C. dott. Andrea Cavalleri.

Brescia, 22 aprile 2023

Il Giudice
Alessandro Pernigotto

